

N. 14

**DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'
DI VENDITA SU AREE
PUBBLICHE (MERCATI, SAGRE,
COMMERCIO ITINERANTE).**

**Approvato con deliberazione di C.C. 85 del 29/11/2000
Modificato con deliberazione di C.C. 62 02/12/2010**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI VENDITA SU AREE PUBBLICHE (MERCATI, SAGRE, COMMERCIO ITINERANTE)

Art. 1 Principi generali

Il commercio su aree pubbliche riveste una funzione distributiva rilevante, integrativa di quella della tradizione rete di vendita in sede fissa, soprattutto per i generi di largo consumo (alimentari e generi di prima necessità e per favorire la creazione artistica itinerante.

Il presente regolamento disciplina l'uso del suolo pubblico per le attività commerciali, di creazione artistica e di somministrazione sullo stesso ammesse. L'attività di vendita su suolo pubblico può essere svolta:

- in posteggi dati in concessione -in base ai criteri definiti per il rilascio ai sensi della normativa vigente al momento della richiesta o rinnovo , su cui collocare strutture fisse, ma rimuovibili al termine della durata della concessione;
- su aree attrezzate con arredi appoggiati al suolo per una durata stagionale;
- in forma itinerante.

Le autorizzazioni per le occupazioni di suolo pubblico vengono rilasciate in conformità alla normativa vigente ed alle norme contenute nel presente regolamento.

Per la promozione delle predette attività, il Comune tiene conto, in particolare:

- della salvaguardia e, ove possibile, della crescita del livello occupazionale e degli impegni assunti dalle imprese commerciali interessate;
- del servizio da erogare ai residenti ed ai consumatori in relazione agli ambiti oggetto delle concessioni.

Il presente regolamento non contempla il rilascio di autorizzazioni e la vendita dei quotidiani e dei periodici ai sensi del D. Lgs. 24.04.2001 n. 170, concernente il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica a norma dell'art. 3 della L. 13.4.1999 n. 108, che è demandato a specifico regolamento.

Art. 2 Definizioni

Il commercio su aree pubbliche è l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche (le strade, le piazze, le grandi aree di sosta, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di passaggio pubblico, nonché i giardini, i parchi, le aree sportive) o sulle aree private dedicate ad uso pubblico delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

Il posteggio è la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione stagionale o temporanea.

Art. 3 Criteri

L'uso del suolo pubblico può essere autorizzato:

- per favorire la realizzazione della rete distributiva del commercio su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore, con particolare riferimento agli esercizi specializzati nella vendita di alimenti e bevande, fiori e piante, ortaggi, generi di prima necessità, mediante la concessione di posteggi agli operatori autorizzati all'esercizio dell'attività commerciale, con il criterio di prevedere fino a numero due postazioni per quartiere ed

in ogni caso un numero non superiore a cinque annui, e comunque non superiore a otto complessivi. L'individuazione delle localizzazioni piu' opportune sarà valutata dalla Giunta Comunale.

- per gli esercizi pubblici in sede fissa che abbiano l'ingresso o quanto meno una vetrina che prospetti sull'area di rifornimento dell'autorizzazione richiesta, e che intendano ampliare la superficie di vendita, stagionalmente o mediante concessione annuale o poliennale. In tal caso, la superficie autorizzata deve essere prospiciente, in tutto o in parte, al fronte; qualora la superficie di suolo pubblico richiesta sia superiore alla parte prospiciente al fronte potrà essere autorizzata entro il limite del fronte del pubblico esercizio più vicino.
- è concedibile ai pubblici esercizi una superficie complessiva di suolo pubblico non superiore al 30% della superficie totale del sito interessato. In ogni caso si applicano le limitazioni previste dall'art. 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle sue modificazioni ed integrazioni.
- È concedibile mediante il parere favorevole vincolante rilasciato dalla Polizia Locale reso ai sensi della Legge n. 285/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
- La disciplina degli orari connessi ai predetti esercizi è demandata dalla legge al Sindaco che provvede con specifici atti.

Art. 4 Obblighi e Divieti

Ai pubblici esercizi ed alle attività commerciali autorizzate su suolo pubblico è vietato:

- posizionare la merce sul terreno. La merce posizionata su banchi a terra è ammessa nel rispetto delle vigenti normative igienico - sanitarie;
- manomettere od utilizzare in alcun modo per l'ancoraggio di qualsivoglia struttura le opere di arredo, lampioni e le essenze arboree;
- occupare passi carrabili e ostruire ingressi di abitazioni e negozi.

Dev'essere assicurato sempre il facile transito dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

I venditori hanno l'obbligo di curare esteticamente l'esposizione dei prodotti, che dovrà essere contenuta nell'area assegnata non oltre la delimitazione del banco di vendita.

Le tende gli ombrelloni e le aste reggitenda non devono inoltre ostacolare il passaggio dei pedoni nonché l'agibilità di negozi, uffici, passi carrai e ingressi delle abitazioni.

Per l'ancoraggio di ombrelloni, fioriere ed di ogni altra struttura i concessionari hanno l'obbligo di dotarsi di basamenti di materiale idoneo per non rovinare le pavimentazioni pubbliche, per non costituire ostacolo o barriera architettonica, assumendo ogni precauzione necessaria per la pubblica incolumità.

Le fioriere non possono costituire ostacolo alla fruibilità visiva del sito.

I concessionari hanno l'obbligo di utilizzare tavolini, sedie ed ombrelloni che per materiali, tipologia e forma siano conformi a quanto stabilito nei regolamenti comunali vigenti.

I concessionari sono tenuti a ritirare gli arredi dal suolo pubblico alla chiusura dell'esercizio, e di mantenere costantemente pulita l'area concessa.

Gli operatori durante le ore di vendita hanno l'obbligo di tenere esposto in modo ben visibile il cartello fornito dall'Amministrazione Comunale da cui risultano gli estremi dell'autorizzazione, dell'iscrizione alla CCIAA e della concessione di posteggio; gli operatori devono essere in possesso dei documenti di autorizzazione e concessione in originale, che dovranno essere esibiti a ogni richiesta degli organi di controllo.

In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti o collaboratori in possesso dei requisiti. Le persone diverse dal titolare dell'autorizzazione devono dimostrare, in ogni momento, il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, familiare o qualunque altro titolo.

Art. 5 Sospensione per pubblico interesse.

In occasione di pubbliche manifestazioni di interesse culturale, istituzionale, religioso o civile in prossimità delle aree concesse, è facoltà del Comando Polizia Locale di disporre la sospensione, delle occupazioni concesse per un periodo non superiore a giorni nove consecutivi.

È, altresì, facoltà del Comando della Polizia Locale di disporre la sospensione, limitatamente al tempo strettamente necessario, delle esibizioni delle orchestre musicali in occasione di manifestazioni che non richiedano, o richiedano solo in parte, la sospensione delle occupazioni di suolo pubblico.

In occasione di eventuali fiere e mercati, istituiti ai sensi della disciplina specifica del settore, è facoltà del Comando della Polizia Locale di disporre, per ragioni di viabilità, la sospensione totale o parziale e la modifica temporanea delle occupazioni concesse.

Nel caso di sospensione di durata superiore alle 48 ore è facoltà del concessionario di richiedere il rimborso del canone concessorio pagato nella misura di 1/365 del canone annuo per ogni giorno di sospensione. Il rimborso viene disposto dal competente Settore Economico-Finanziario.

Art. 6 Postazioni per altre funzioni

Sono consentite occupazioni temporanee di suolo pubblico, per periodi giornalieri non superiori alle dodici ore, per la raccolta di firme e per la distribuzione di materiale pubblicizzante l'attività di gruppi, movimenti, associazioni e partiti. Dette occupazioni saranno autorizzate dal Comando della Polizia Locale e non potranno arrecare danno alla pavimentazione, alle opere di arredo ed ai lampioni; è consentita l'installazione di padiglioni, tende od ombrelloni di requisiti decorosi e sicuri.

Art. 7 Attivazione dell'autorizzazione su suolo pubblico

Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 8 Orari di svolgimento.

L'attività può essere esercitata nella fascia oraria massima di articolazione dell'orario è compresa tra le ore 7.00 e le ore 24.00 fermo restando il limite delle 13 ore giornaliere.

Art. 9 Corrispettivo per l'occupazione del suolo pubblico e per i manufatti non stagionali.

La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento del corrispettivo di occupazione di spazi e aree pubbliche; le modalità di pagamento sono disciplinate dalle norme del Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Poiché l'art. 27 della LR 12 del 2005 assimila a nuova edificazione soggetta a titolo edilizio anche "l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers,....., ambienti di lavoro, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee", i chioschi posati per un periodo superiore all'anno devono essere muniti di titolo edilizio (DIA o permesso di costruire) e versare il contributo al costo di costruzione, oltre alla COSAP.

Art. 10 Commissione consultiva

E' istituita una Commissione consultiva delle parti sociali composta dai rappresentanti delle Associazioni dei consumatori e delle Imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, e dell'Amministrazione Comunale; la Commissione è presieduta e nominata dal Sindaco. I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento sono stabiliti dal Sindaco, sentite le parti sociali.

Art. 11 Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

La domanda di rilascio dell'autorizzazione è inoltrata con lettera raccomandata ricevuta di ritorno e si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'operatore interessato il provvedimento di diniego entro 90 giorni.

Gli operatori possono esercitare l'attività in forma itinerante:

1. su tutto il territorio effettuando soste per il tempo necessario a servire la clientela, con successivo spostamento di almeno 200 metri e divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. l'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. è consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente. È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. è vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, in un raggio di 500 m. da quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come aree adiacenti le vie adiacenti l'area mercatale.
5. nelle fiere sull'intero territorio regionale e nazionale, ove ammesso;
6. nel mercato, nei posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
7. presso il domicilio dei consumatori.

L'orario per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dal Comune a livello generale in base agli indirizzi di cui all'art. 111 della Legge Regionale n.6/-e con riferimento ai settore merceologici alimentari e non alimentari senza alcuna distinzione connessa alla tipologia delle merci, a condizione che l'occupazione di suolo sia espressamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale previo pagamento della COSAP ai sensi del vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della TARSU ai sensi del vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa rifiuti solidi urbani.

Art.12 procedure per il rilascio dell'autorizzazione per il commercio in forma itinerante

La procedura per il rilascio dell'autorizzazione è stabilita ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;

Art. 13 Rivendita fiori al cimitero

I titolari di chioschi per la vendita di fiori presso il cimitero, non possono usufruire di altri spazi per autorizzazioni temporanee di vendita presso il cimitero e sono assegnati mediante avviso pubblico ai soggetti che hanno i requisiti.

Per il posizionamento di commercio itinerante di fiori per le ricorrenze dei defunti, la presentazione della domanda non potrà avvenire prima dei 60 giorni solari dalla data di inizio del periodo di svolgimento sopra indicato.

L'assegnazione avverrà osservando i seguenti criteri (in ordine decrescente):

- a) anzianità di iscrizione al registro delle imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;
- b) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal Registro delle Imprese,
- c) ordine cronologico di spedizione o presentazione della domanda.

Le autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico di cui sopra avranno una durata annuale, fermo restando il rispetto del periodo interessato dalla ricorrenza.

Art. 14 Disposizioni generali per il mercato

Il mercato di piazza Aldo Moro si svolge ordinariamente il lunedì dalle ore 8.00 alle ore 13.00. le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata sub 1) nella quale sono indicati i posizionamenti dei singoli posteggi e la loro numerazione.

ORARI

orario di accesso all'area mercatale:

a partire dalle ore 06.00;

orario di posizionamento dei banchi:

orario di vendita:

dalle ore 08.00 alle ore 13.00;

entro le ore 14.30 (oltre quindi il termine dell'orario di vendita) le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

Le operazioni di spunta devono avvenire a partire dalle ore 08.00.

Non è previsto mercato nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua. Qualora ricada in un giorno festivo il mercato può essere spostato in altra data, secondo un calendario predisposto entro la fine dell'anno dallo sportello Unico Attività Produttive, consultata la Commissione di cui all'articolo 10.

Per particolari motivi di interesse pubblico l'Amministrazione Comunale può determinare modifiche temporanee delle aree, del giorno e degli orari.

Il mercato ha una separazione per aree riservate ai generi alimentari e per generi non alimentari.

I banchi di vendita, gli automarket, i veicoli e le attrezzature di vendita devono essere collocati negli spazi assegnati al posteggio secondo la planimetria del mercato.

Non è permesso occupare passi carrabili e ostruire ingressi di abitazioni e negozio; è vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi.

È vietato l'uso di picchetti ed altri elementi di fissaggio delle tende o delle altre strutture commercianti mobili che possano danneggiare la pavimentazione.

L'uso degli stabilizzatori per gli automezzi è permesso solo mediante l'interposizione di piastre di legno di adeguata dimensione e di spessore minimo di cm.4.

Nell'area del mercato è vietata la circolazione dei veicoli durante tutte le operazioni di vendita e comunque ultimate le operazioni di spunta.

Deve essere assicurato il transito dei mezzi di emergenza e di pronto intervento. Non deve essere ostacolato il transito degli operatori che, per gravi motivi, lascino il posteggio prima dell'orario stabilito.

Nella vendita devono essere osservate tutte le norme igienico sanitarie in vigore, e deve essere curata la pulizia dei banchi e dell'area di posteggio.

I rifiuti devono essere raccolti, come prescritto dal "Regolamento per la raccolta dei rifiuti solidi urbani", in sacchi trasparenti per quanto riguarda il rifiuto secco e plastica. I venditori di generi ortofrutticoli dovranno conferire gli scarti vegetali negli appositi contenitori. carta e cartone, opportunamente pressati al fine di ridurre il volume, andranno raccolti all'interno di scatoloni. Le cassette di legno e plastica

devono essere ordinatamente accatastate nell'area di posteggio. Vetro e lattine devono essere conferite in appositi contenitori.

È vietato scaricare i rifiuti liquidi nella rete fognaria e sul suolo (strade, marciapiedi, tornelli degli alberi e nelle aiuole); gli operatori interessati devono comunque sempre avere a disposizione recipienti a chiusura ermetica da utilizzare in caso di emergenza.

L'Amministrazione può affidare alle associazioni di categoria e a loro consorzi, nonché a società ed a enti a loro consorziati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato. Tali soggetti sono individuati considerando in via prioritaria la rappresentatività sindacale degli operatori, la disponibilità di sedi, di personale, di strutture tecniche e di risorse economiche e finanziarie in grado di soddisfare adeguatamente le obbligazioni derivanti dalla stipula delle convenzioni.

Art.15 Autorizzazioni e concessioni di posteggio del mercato.

Il Comune rilascia l'autorizzazione al commercio su aree pubbliche ai mercati e contestualmente la relativa concessione di posteggio; ai due documenti deve essere allegata planimetria con identificazione del posteggio assegnato, con la relativa superficie.

L'autorizzazione abilita all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale e alla partecipazione a fiere/sagre sull'intero territorio nazionale.

La concessione di posteggio, è data in base ai criteri per il rilascio definiti ai sensi di legge al momento della richiesta di rilascio o rinnovo, previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti per lo svolgimento dell'attività, fatti salvi criteri diversi stabiliti ai sensi di legge al momento del rilascio o rinnovo della concessione:

la cessione della gestione o della proprietà dell'attività svolta nel mercato comporta il trasferimento della concessione di posteggio senza soluzione di continuità e con il mantenimento delle modalità acquisite di presenza al mercato;

gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del Comune;

Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato un nuovo posteggio senza alcun onere per l'Amministrazione Comunale.

Quando si rendessero disponibili dei posteggi il Comune provvede.

- a informare gli operatori presenti al mercato, che hanno diritto prioritario a trasferirsi per migliororia nel posteggio libero
- pubblicare e contestualmente trasmettere copia dei bandi alle Associazioni di categoria i dati concernenti i posteggi da assegnare.
- dalla data di pubblicazione e di trasmissione delle copie dei bandi alla Associazione di categoria, e per un periodo massimo di 60 giorni, possono essere inoltrate domande di autorizzazione /concessione di posteggio.

Le domande fuori temine si intendono respinte e non danno luogo ad alcun diritto di priorità per il futuro.

L'assegnazione del posteggio sarà effettuata secondo i seguenti criteri, in ordine successivo di priorità:

- maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato
- anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese
- anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese
- attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 20, comma 9 della Legge Regionale n. 6/2010
- a parità dei titoli di priorità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda

Entro trenta giorni dalla scadenza dal termine per la presentazione della domanda il Comune formula la graduatoria di assegnazione, contro la quale è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro i successivi quindici giorni dalla loro pubblicazione; sull'istanza il Comune si pronuncia entro 15 giorni e l'esito dell'istanza è pubblicato il giorno stesso della pronuncia.

Art. 16 Sospensione e revoca dell'autorizzazione per commercio nel mercato

Il Comune può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario, nei seguenti casi di particolare gravità o di recidività (stessa violazione per almeno 2 volte nel corso dell'anno):

- mancato rispetto della pulizia del posteggio e dell'area del mercato
- abusiva estensione di oltre 1/3 della superficie autorizzata
- danneggiamento alla sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo

L'autorizzazione è revocata per

- nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro 6 mesi dalla data dell'avvenuto rilascio secondo quanto previsto dall'art.21 comma 4 della Legge Regionale n.6/2010
- per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi;
- qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 20 della Legge Regionale n. 6/2010, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'art.21 comma 4 della Legge Regionale n.6/2010, ovvero non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'art.21 comma 10 della Legge Regionale n.6/2010;
- in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione;
- per mancato utilizzo del posteggio nella fiera per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste nel triennio successivo all'anno di effettuazione della fiera;

la revoca dell'autorizzazione comporta anche la revoca della concessione di posteggio

Art.17 Registro di mercato e di spunta

Presso lo Sportello Unico Attività Produttive e il Comando e della Polizia Locale è istituito:

- REGISTRO DI MERCATO con l'elenco dei concessionari di posteggio, estremi dell'autorizzazione, superficie assegnata, data e scadenza della concessione
- REGISTRO DI SPUNTA con la graduatoria degli operatori spuntisti determinata in ordine prioritario da:
 - più alto numero di presenze nel mercato
 - a parità di presenze, maggior anzianità di autorizzazione certificata dalla data di iscrizione al Registro Imprese CCIAA.

L'Amministrazione Comunale aggiorna la situazione delle presenze temporanee nel mercato mediante la cancellazione dei nominativi che, nell'arco dell'ultimo triennio, non hanno fatto registrare almeno la metà delle presenze rispetto al totale delle giornate di effettuazione dei mercati nell'arco del triennio stesso.

Art.18 Criteri per la presenza al mercato, perdita e assegnazione temporanea del posteggio

Non saranno considerate assenze quelle determinate da malattia o altri gravi motivi giustificati entro 10 giorni dalla ripresa dell'attività e quelle dei mesi di gennaio e agosto.

I concessionari che non si presentino entro mezz'ora dall'orario stabilito per l'inizio della vendita saranno considerati assenti e possono incorrere per quel giorno nella perdita dell'uso del posteggio. I posteggi temporaneamente liberi potranno essere assegnati agli operatori spuntisti presenti. I concessionari di posteggio che si presentino successivamente alla mezz'ora e comunque entro 40 minuti dall'orario stabilito, possono occupare gli eventuali posteggi ancora liberi, dopo l'assegnazione agli spuntisti. Qualora, dopo l'assegnazione agli operatori spuntisti registrati ed agli operatori ritardatari, risultassero dei posteggi liberi questi possono essere assegnati a operatori presenti e non iscritti nel Registro di Spunta.

L'assegnazione verrà effettuata da personale della Polizia Locale sulla base della graduatoria di spunta, valutando in caso di parità l'equilibrio tra generi merceologici alimentare e non alimentare, consentendo le occupazioni dei posteggi conformemente al settore merceologico.

Gli operatori interessati a essere iscritti nel Registro di Spunta devono presentare richiesta scritta allo Sportello Unico Attività Produttive inoltrandola a mezzo posta o consegnate all'Ufficio Protocollo del Comune.

La richiesta deve contenere i dati identificativi dell'operatore, indirizzo, numero e data di iscrizione CCIAA, codice fiscale e partita IVA, mercato per il quale si richiede l'iscrizione.

Gli operatori presenti alle operazioni di spunta hanno diritto a registrare la propria presenza, purchè dotati delle attrezzature di vendita e della merce.

ART. 19 autorizzazione e concessione posteggi in parti del territorio comunali diverse dall'area mercatale

Il Comune rilascia l'autorizzazione al commercio su aree pubbliche diverse dall'area mercatale e contestualmente la relativa concessione di posteggio; ai due documenti deve essere allegata planimetria con identificazione del posteggio assegnato, con la relativa superficie.

Il rinnovo della concessione di posteggio viene data in base ai criteri per il rilascio definiti ai sensi della legge vigente al momento della richiesta di rinnovo previa verifica della sussistenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività.

Quando si rendessero disponibili dei posteggi il Comune provvede all'assegnazione a seguito di bando pubblico in ordine successivo di priorità, fatte salve diverse priorità stabilite ai sensi di Legge al momento della richiesta:

- anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese
- anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestate dal Registro delle Imprese
- attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 20 comma 9 della Legge Regionale n. 6/2010
- a parità dei titoli di priorità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda.

Dalla data di pubblicazione del bando, e per un periodo massimo di 60 giorni, possono essere inoltrate domande di autorizzazioni/concessioni di posteggi.

Entro 30 giorni dalla scadenza dal termine per la presentazione della domanda il Comune formula la graduatoria di assegnazione, contro la quale è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro 15 giorni successivi dalla loro pubblicazione; sull'istanza il Comune si pronuncia entro 15 giorni e l'esito dell'istanza è pubblicato il giorno stesso della pronuncia.

ART. 20 Posteggi riservati ai produttori agricoli- Autorizzazione d'esercizio

Per i produttori agricoli l'esercizio per la vendita al dettaglio su aree pubbliche è subordinata ad una comunicazione al Comune in cui si intende esercitare la vendita ai sensi del Decreto Legislativo 228/2001.

Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante di utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione al posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legislativo n. 114/1998.

Ai produttori agricoli sono riservati i posteggi individuati nell'allegata planimetria del mercato.

In relazione alla stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può essere fatta in periodi limitati dell'anno o per un intero anno solare. Nel caso di una pluralità di domande per un medesimo posteggio lo stesso deve essere assegnato prevedendo una turnazione o mediante altre modalità definite dalla Commissione di cui all'art.10

Art. 21 Posteggi per battitori.

Sono fatti salvi i posteggi riservati ai "battitori" nel mercato, come stabilito dalla vigente normativa regionale.

Art.22 Posteggi per creatori artistici

Il comune favorisce l'occupazione temporanea del suolo pubblico da parte di creatori artistici che riprendono tradizioni culturali, (es. ritrattisti, pittori, intarsiatori, creatori di bigiotteria, ecc....) durante gli eventi festivi, le manifestazioni su suolo pubblico fieristiche e le sagre. A tal proposito riserva appositi spazi per tali espositori-commercianti, che possono posizionarsi nel luogo per il quale sono stati autorizzati, per un periodo di tempo non superiore alle quattro ore consecutive (salvo deroghe esplicitamente richiamate nella autorizzazione e motivate), rispettando così il principio della turnazione e comunque non più di otto volte nella medesima località in un mese. Per località si intende il luogo per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione e l'area di contorno il cui raggio è di duecento metri.

Art.23 Mercati straordinari

Nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, può essere programmata l'effettuazione di edizioni straordinarie od aggiuntive dei mercati esistenti, collegate ad eventi particolari, il periodo natalizio va dal 1 dicembre al 6 gennaio; quello pasquale dalla Domenica delle Palme al Lunedì dell'Angelo; quello estivo dal 1 luglio al 15 settembre di ogni anno. Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è di dodici. La proposta può essere presentata, per scritto, al Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive-dalle Associazioni di categoria o da almeno 25 operatori su area pubblica. La proposta deve pervenire al Comune almeno trenta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato e, a cura del Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive viene sottoposta tempestivamente all'esame della Commissione di cui all'art.10 e della Giunta per la decisione.

La comunicazione dell'effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere inviata agli interessati almeno 15 giorni prima della data prevista.

Art.24 Sagre e iniziative commerciali e ricreative varie

Oltre a quanto previsto nell'art.6 del presente regolamento, su suolo pubblico possono essere organizzati altre iniziative a vario titolo, purchè conformi al presente regolamento.

Le aree sono individuate dal Comune con separato atto di Giunta Comunale.

Gli organizzatori sono responsabili della tenuta del registro di partecipazione a ciascun evento, fornendone copia allo Sportello Unico Attività Produttive entro 2 giorni dall'inizio dell'evento e consegnando l'elenco dei partecipanti a consuntivo della manifestazione entro 5 giorni dal suo termine. Gli organizzatori sono inoltre tenuti al rispetto delle norme relative alla viabilità, della durata, della sicurezza, delle prescrizioni sulla raccolta e conferimento dei rifiuti e dovranno versare, almeno 5 giorni solari consecutivi antecedenti lo svolgimento della manifestazione, presso la Tesoreria Comunale un deposito cauzionale non inferiore ad euro 1.000,00 per il rimborso di eventuali danni arrecati, fatto salvo l'obbligo di ripristino. Un eventuale diverso importo sarà stabilito prima dell'autorizzazione alla manifestazione, in base all'entità ed alle caratteristiche della stessa.

Tale deposito potrà essere svincolato entro 15 giorni dal termine della manifestazione, fatta salva l'eventuale necessità di escussione parziale o totale, determinata dal responsabile del Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, in relazione al danno o alle eventuali violazioni riscontrate. L'escussione avverrà previa diffida al ripristino dei danni ai sensi di legge.

Gli organizzatori sono tenuti anche a corrispondere il rimborso delle spese sostenute dal Comune per servizi prestati da personale comunale al di fuori del normale orario di lavoro, con esclusione delle manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 25 Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare

Durante lo svolgimento dei mercati, delle fiere o altre manifestazioni è vietato il transito di veicoli di qualsiasi genere anche se accompagnati a mano al loro interno, fatta eccezione per le carrozine delle persone diversamente abili o dei bambini e dei mezzi di soccorso; non è altresì consentita la circolazione di persone in stato di ubriachezza o visibilmente alterate da sostanze stupefacenti; all'interno delle suddette aree non è ammessa la presenza di altre attività (ad esempio mestieri girovaghi, giocolieri, saltimbanchi), dei distributori di pubblicità o altre forme di volantinaggio. E' altresì vietato circolare con tavole di materiale vario, involucri voluminosi o in altro modo da intralciare o creare pericolo per la libera circolazione dei frequentatori.

La propaganda religiosa, politica o sindacale non è ammessa all'interno delle aree in argomento, ma su autorizzazione del comandante della Polizia Locale può essere concessa nelle aree limitrofe .

Art. 26 condotta dei venditori

Gli operatori commerciali su aree pubbliche hanno l'obbligo di assumere un comportamento corretto con il pubblico, essere in tenuta decorosa, non provocare o partecipare a litigi o proferire parole oltraggiose e comunque non commettere atti contrari alle correnti regole della convivenza civile.

Gli operatori commerciali su aree pubbliche non devono fare uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi simili per il richiamo dei compratori. Sono parimenti vietati grida e schiamazzi; uniche tolleranze concesse riguardano l'uso di riproduttori sonori da parte di rivenditori di dischi e nastri ed i richiami a voce dei dimostratori per la presentazione delle loro merci sempre che siano contenuti in limiti moderati e decorosi.

Art. 27 presenza dell'operatore commerciale e dimostrazione del titolo commerciale.

L'operatore commerciale su aree pubbliche deve essere sempre in possesso dell'autorizzazione commerciale e della carta d'esercizio in originale che devono essere esposte sul luogo del posteggio per permettere agli Agenti di Polizia Locale, od altro personale addetto al controllo, di verificarne immediatamente la corrispondenza, e devono essere sottoposte a vidimazione annuale.

In caso di assegnazione di due posteggi nella stessa area mercatale o fieristica, presso ciascun posteggio deve essere sempre presente un addetto alle vendite.

Le persone diverse dal titolare dell'autorizzazione devono sempre dimostrare in ogni momento il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, familiare o a qualunque altro titolo.

Art. 28 tariffe per la concessione del suolo pubblico.

Per l'occupazione temporanea di un posteggio in occasione di fiere e o manifestazioni, il richiedente deve, entro il termine di 15 giorni prima della data dello svolgimento dell'evento, far pervenire l'attestazione di pagamento al servizio Sportello Unico Attività Produttive.

La mancata ricezione dell'attestazione di pagamento entro il suddetto termine darà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria.

La permanenza oltre al tempo consentito negli spazi appositamente individuati per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, oltre all'azione sanzionatoria, è sottoposta al pagamento del canone di occupazione.

Art. 29 utilizzo del posteggio

L'uso dei posteggi è regolato in termini generali dalle seguenti disposizioni:

- a) ad ogni operatore è concessa con le strutture di vendita l'utilizzo dell'area data in concessione, appositamente contrassegnata ed individuata, e dette strutture non devono eccedere anche lateralmente dai limiti indicati, lasciando completamente libero lo spazio tra un posteggio e l'altro;
- b) l'eventuale tendone o copertura del banco deve essere ad un'altezza minima dal suolo di m. 2,20 misurata nella parte più bassa;
- c) gli eventuali allacciamenti alla rete elettrica dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni tecniche vigenti in materia;
- d) agli operatori che utilizzano le colonnine contenenti gli apparati elettrici, presenti nell'area del mercato, viene data in dotazione la chiave di apertura e al termine dell'attività di vendita hanno l'obbligo di provvedere alla chiusura dello sportello.

Art. 30 Sanzioni generali per inadempienze o violazioni.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alla osservanza delle disposizioni stabilite dal presente Regolamento, dalle Leggi e dai Regolamenti generali e speciali in materia di commercio, igiene, polizia e annona e dalle ordinanze emesse dall'Amministrazione, nonché all'osservanza delle disposizioni impartite dal personale della Polizia Locale.

Per ogni violazione accertata si applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa in materia. Si richiamano in particolare gli articoli 30,31,32 e 33 della Legge Regionale n.6/2010

Fatto salvo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 6/2010 in caso di svolgimento dell'attività senza i prescritti titoli autorizzativi, in base a quanto determinato dalla stessa Legge e dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e dal Regolamento per la determinazione e per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione di regolamenti e ordinanze comunali approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 30/05/2003, sono punite con sanzioni amministrative le violazioni indicate nell'allegato sub 2):

Tale allegato può essere adeguato o modificato dall'organo competente ed in ogni caso dalla Giunta Comunale per sopraggiunte modifiche normative o esigenze dell'Amministrazione Comunale

Art. 31 risarcimento danni

Il contravventore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla sanzione di cui all'articolo precedente, alla rifusione dei danni che saranno accertati e quantificati dagli Uffici competenti.

Art.32 Validità del regolamento e successive modifiche .

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento del Commercio sulle aree Pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 29/11/2000, e le sue disposizioni sostituiscono a tutti gli effetti i contenuti disciplinati da atti deliberativi e determinazioni in materia di commercio su aree pubbliche ove contrastanti ai disposti del presente Regolamento.

L'eventuale emanazione di normative e leggi successivamente all'approvazione del presente Regolamento, ove contrastanti saranno automaticamente applicate anche in mancanza dell'adeguamento del Regolamento stesso

Allegato sub2)

- a) esercizio del commercio itinerante senza l'ausilio di attrezzature appropriate: da €100,00 ad € 450,00 (p.m.r.€150,00) ;
 - b) posizionamento della merce o dei banchi a terra durante la sosta nello svolgimento del commercio in forma itinerante: da €100,00 ad € 450,00 (pagamento misura ridotta – p.m.r.€150,00) ;
 - c) riposizionamento nello stesso punto nell'arco della giornata durante lo svolgimento del commercio in forma itinerante: da €100,00 ad € 450,00 (p.m.r.€150,00) ;
 - d) mancato rispetto della distanza da un altro operatore durante lo svolgimento del commercio in forma itinerante: da €100,00 ad € 450,00 (p.m.r.€150,00) ;
 - e) esercizio dell'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui si è concessionario di posteggio: da €100,00 ad € 450,00 (p.m.r.€150,00) ;
 - f) mancato rispetto della distanza dal mercato o fiera da parte di un operatore commerciale in forma itinerante: da €100,00 ad € 450,00 (p.m.r.€150,00)
 - g) mancato rispetto delle disposizioni igienico sanitarie: da €100,00 ad € 450,00 (p.m.r.€150,00) ;
 - h) mancato rispetto delle prescrizioni riportate nell'autorizzazione o nella concessione di posteggio: da €100,00 ad € 450,00 (p.m.r.€150,00) ;
 - i) mancato rispetto delle limitazioni nell'esercizio del commercio in forma itinerante imposti con ordinanza del Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive: da €100,00 ad € 450,00 (p.m.r.€150,00) ;
 - j) mancata pulizia dell'area occupata: da €100,00 ad €450,00 (p.m.r.€150,00) ;
 - k) mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23 : da €100,00 ad € 450,00 (p.m.r.€150,00) ;
 - l) mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 24: da €100,00 ad € 450,00 (p.m.r.€150,00) ;
 - m) mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 25: da €100,00 ad € 450,00 (p.m.r.€150,00) ;
 - n) mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 27: da €100,00 ad € 450,00 (p.m.r.€150,00) ;
 - o) per ogni altra violazione alle norme del presente Regolamento: da €100,00 ad € 450,00 (p.m.r.€150,00) ;
 - p) per mancato rispetto della imposizione da parte del Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive di sospensione dell'Attività: da €100,00 ad € 450,00 (p.m.r.€150,00) ;
 - q) per mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26: da €100,00 ad € 450,00 (p.m.r.€150,00);
- Per la determinazione e l'applicazione delle predette sanzioni si applicano i principi e le procedure sanzionatorie di cui alla Legge n.689/1981. L'autorità competente a ricevere il rapporto e il ricorso viene individuata nel Responsabile del Servizio Sportello Unico Attività Produttive.